PROGRAMMA OPERATIVO PR 2021-2027

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO BASATO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER ORGANISMO INTERMEDIO STRUMENTI FINANZIARI

PR FESR VENETO 2021-2027

Sommario

1. INTRODUZIONE 3
 1.1 Glossario e sigle 5
 1.2 Fonti di riferimento 6
 1.3 Definizione e inquadramento normativo 6
2. ANALISI DEL RISCHIO 8
 2.1 Ruoli, responsabilità e funzioni delle Autorità coinvolte 8
 2.2 Applicazione del processo di analisi dei rischi 9
 2.3 Identificazione degli obiettivi 9
3. METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT 11
 3.1 Ambito di applicazione 12
 3.2 Indicatori di Rischio Inerente 13
 A. Finalità dello strumento finanziario 14
 B. Articolazione dell'assetto attuativo 15
 C. Dotazione finanziaria dello strumento 15
 D. Importo massimo delle spese ammissibili previsto dalle disposizioni operative 16
 E. Tipologia dei Destinatari Finali 16
 F. Esperienza gestionale del Soggetto Gestore rispetto alla tipologia di strumento 17
 3.3 Rischio di Controllo 17
 3.4 Aggiornamento della percentuale di campionamento 19
 3.5 Mantenimento dei coefficienti moltiplicativi e rientro alla percentuale ordinaria di campionamento 20
 3.6 Campionamento delle operazioni 20
 3.7 Attività di Monitoraggio 24
4. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 26
5. CONCLUSIONI 26

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (Art. 74 del RDC 1060/2021), considerato l'obiettivo di garantire un giusto equilibrio tra attuazione efficace ed efficiente dei fondi nonché dei relativi costi e oneri amministrativi, dispone che la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione debbano essere eseguite in base ad un sistema basato sul rischio.

In particolare, il considerando (62) del RDC chiarisce che frequenza, portata e copertura delle verifiche di gestione devono basarsi su una valutazione dei rischi che tenga conto, tra l'altro, del numero, della tipologia, della dimensione finanziaria e del contenuto delle operazioni, nonché delle caratteristiche dei beneficiari e degli esiti di precedenti verifiche e audit.

Tale principio trova puntuale declinazione nell'art. 74, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, che impone alle Autorità di Gestione di fondare le verifiche di gestione su una valutazione dei rischi individuati ex ante e formalizzata per iscritto, assicurando che le verifiche amministrative sulle domande di pagamento e le verifiche in loco delle operazioni siano proporzionate ai rischi rilevati ed effettuate prima della presentazione dei conti ai sensi dell'art. 98 RDC.

Per dare piena attuazione al quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1060, che prevede l'applicazione di un sistema di gestione e controllo fondato sulla valutazione del rischio, si è reso necessario definire un quadro metodologico di riferimento per l'attuazione del Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027.

In tale contesto, con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28 giugno 2023 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Veneto FESR 2021-2027, successivamente integrato con i Decreti n. 130 del 27 settembre 2023 e n. 221 del 21 dicembre 2023 e, da ultimo, modificato con Decreto n. 17 del 12 febbraio 2025.

In particolare, con il Decreto n. 221/2023 è stato approvato il documento "Sistema di Gestione e Controllo basato sulla valutazione del rischio", prevedendone l'applicazione, per quanto compatibile, agli interventi del PR Veneto FESR 2021-2027. Tale metodologia, sviluppata congiuntamente dall'Autorità di Gestione e da AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti), è stata definita con riferimento ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni e disciplina il sistema di valutazione del rischio individuandone ambiti di applicazione, processi, soggetti coinvolti, responsabilità e modalità operative.

Tuttavia, il Regolamento (UE) 2021/1060 prevede, all'articolo 52, che il sostegno dei fondi possa essere concesso non solo sotto forma di sovvenzioni, ma anche mediante strumenti finanziari, premi o una combinazione di tali modalità. Con riferimento agli strumenti finanziari, gli articoli 58 e seguenti delineano un modello di attuazione profondamente diverso rispetto ai regimi di aiuto tradizionali, fondato sulla predisposizione di una valutazione ex ante, sulla costituzione di fondi dedicati, sulla stipula di specifici accordi di finanziamento e sull'affidamento della gestione a soggetti specializzati, secondo un'articolazione di ruoli e responsabilità distinta rispetto a quella prevista per le sovvenzioni.

In attuazione di tale quadro normativo, la Giunta regionale, con DGR n. 1737 del 30 dicembre 2022, ha approvato la Valutazione ex ante (VEXA) degli strumenti finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027, individuando, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) 2021/1060, quale modello di attuazione la gestione mediante un Fondo di Partecipazione. La VEXA ha evidenziato come tale soluzione garantisca un modello di governance più snello e maggiormente riconoscibile per imprese e cittadini, assicurando al contempo un più efficace presidio pubblico sull'attuazione della strategia di investimento, sulla gestione delle risorse e sul perseguimento degli obiettivi del Programma. L'evoluzione del quadro programmatorio e delle modalità operative degli strumenti finanziari ha successivamente reso necessario l'aggiornamento della VEXA, approvato con DGR n. 700 del 18 giugno 2024, DGR n. 1327 del 14 novembre 2024 e, da ultimo, con DGR n. 342 del 1° aprile 2025.

Coerentemente con il modello delineato dalla VEXA, la Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 ha riorganizzato il sistema regionale degli strumenti di finanza agevolata, attribuendo a Veneto Innovazione S.p.A., società in house del gruppo Veneto Sviluppo S.p.A., le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione degli strumenti finanziari cofinanziati dai fondi strutturali europei, previa stipula di apposito accordo con l'Autorità di Gestione.

Il nuovo assetto di governance è stato completato con l'approvazione dell'Accordo di finanziamento del Fondo di Partecipazione (DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023), ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/1060, e del successivo Accordo tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio (DGR n. 396 del 9 aprile 2024). In tale configurazione, Veneto Innovazione S.p.A. riveste un ruolo centrale nell'attuazione degli strumenti finanziari, operando sia quale gestore del Fondo di Partecipazione, cui è affidata la gestione delle risorse del Programma, sia quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione. Tale peculiare configurazione organizzativa costituisce il presupposto del presente Sistema di Gestione e Controllo basato sull'analisi del rischio, in quanto incide direttamente sulla definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di controllo previste per l'attuazione degli strumenti finanziari.

A questo si aggiunge la natura stessa degli strumenti finanziari, quale modalità di sostegno alternativa alle sovvenzioni destinata a intervenire nei casi di fallimento del mercato o di insufficiente accesso ai finanziamenti: il carattere rotativo, il riutilizzo delle risorse rimborsate dai destinatari finali e l'effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche introducono, rispetto al modello a sovvenzione, esigenze di governance, gestione, monitoraggio e controllo strutturalmente diverse.

È dunque la combinazione di questi due fattori - la configurazione organizzativa di Veneto Innovazione e le peculiarità intrinseche dello strumento finanziario - a rendere non integralmente applicabile la metodologia di valutazione del rischio sviluppata per gli interventi sovvenzionati. Ferma restando la validità dei principi generali contenuti nel documento "Sistema di Gestione e Controllo basato sulla valutazione del rischio" (All. A al decreto n.221 del 21/12/2023), l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio Veneto Innovazione hanno ritenuto necessario implementare una specifica metodologia di valutazione del rischio per gli strumenti finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027, al fine di assicurare un sistema di gestione e controllo pienamente coerente con il quadro normativo unionale e con il modello organizzativo regionale.

La presente metodologia si ispira ai principi della norma UNI ISO 31000:2018 in materia di gestione del rischio, pur non costituendone un'applicazione integrale. La norma, infatti, non prescrive specifiche tecniche di analisi, ma definisce un quadro metodologico di riferimento finalizzato a rendere il processo di gestione del rischio parte integrante dei processi decisionali e dell'azione organizzativa. La metodologia basata sull'analisi del rischio tratterà in modo simile alcuni concetti previsti nello Standard, in quanto metodologia "su misura", dinamica, reattiva al cambiamento e pensata come parte integrante del processo decisionale e dei sub-processi organizzativi.

In coerenza con tale approccio, la metodologia adottata è stata sviluppata quale strumento operativo, dinamico e proporzionato alle caratteristiche del PR Veneto FESR 2021-2027 e, in particolare, alle peculiarità degli strumenti finanziari.

Essa è finalizzata a supportare l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio nell'individuazione delle aree di maggiore esposizione al rischio, nell'orientamento delle verifiche di gestione e nell'impiego efficiente delle risorse di controllo.

La metodologia recepisce le principali fasi del processo di gestione del rischio delineate dalla UNI ISO 31000:2018, attraverso la definizione del contesto, l'identificazione dei rischi, la loro analisi e valutazione, nonché il successivo monitoraggio e riesame, adattandole alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060 e al modello organizzativo regionale.

Nella definizione dell'impianto metodologico si è inoltre fatto riferimento ai principi e all'impostazione già adottati dall'Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 con il documento "Sistema di Gestione e Controllo basato sulla valutazione del rischio", al fine di garantire continuità e coerenza con il sistema di

gestione e controllo del Programma. La metodologia è stata, tuttavia, adattata alle peculiarità organizzative, procedurali e operative proprie degli strumenti finanziari, tenendo conto delle specifiche disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060, del modello di governance adottato dalla Regione del Veneto, nonché delle esperienze applicative e delle buone prassi sviluppate da altre Autorità di Gestione.

Sono state infine considerate le indicazioni contenute nel documento "Verifiche di gestione basate sull'analisi dei rischi – Procedure e pratiche delle Autorità di Gestione FESR 2021-2027", elaborato nell'aprile 2026 nell'ambito del CB LAB – Laboratori di Capacity Building – Piani di Rigenerazione Amministrativa, quale riferimento tecnico per l'applicazione dell'approccio basato sul rischio alle verifiche di gestione.

Quanto all'utilizzo, il presente Manuale sarà rivolto agli uffici competenti per le varie attività inerenti alle operazioni di controllo e gestione basate sulla valutazione del rischio e al personale incaricato dalle operazioni di controllo di gestione.

Il Manuale si integra, per quanto non specificatamente richiamato, con:

- il SI.GE.CO. del PR FESR 2021-2027 adottato dalla Regione del Veneto;
- Il Manuale procedurale PR FESR 2021-2027 adottato dalla Regione del Veneto;
- il SI.GE.CO. basato sulla valutazione del rischio, con riferimento ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni.

Le presenti disposizioni si applicano alle verifiche di gestione sulle domande di pagamento del Soggetto Gestore di Strumenti Finanziari che utilizzano fondi FESR 2021-2027.

Indicazioni di dettaglio, che non modificano in maniera sostanziale i contenuti del presente Manuale, potranno essere fornite con successive note da parte dell'Autorità di Gestione.

1.1 Glossario e sigle

Si riportano le principali definizioni e sigle utilizzate all'interno del Manuale:

AdA: Autorità di Audit

AdG: Regione del Veneto - Autorità di Gestione FESR

DGR: Delibera della Giunta regionale del Veneto

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi.RVE: Sistema informativo Regionale per la gestione del PR 2021-2027

OI: Organismo intermedio

PR FESR: Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

PRigA: Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione

RBMV: Risk based management verifications

RDC: Regolamento Recante Disposizioni Comuni Reg. (UE) 1060/2021

SI.GE.CO.: Sistema di gestione e controllo

SIE: Fondi Strutturali e di Investimento Europei

SRA: Strutture Responsabili di Azione

TFUE: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

VI: Veneto Innovazione S.p.a. - Nucleo Controlli SF FESR

1.2 Fonti di riferimento

Con riferimento alle disposizioni del quadro giuridico dei Fondi strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2021-2027 e in particolare al Regolamento recante disposizioni comuni (RDC – 1060/2021), il presente Manuale è stato redatto dopo consultazione di alcune fonti bibliografiche, testi normativi e documenti ufficiali quali:

- Reflection Paper - Risk based management verifications Article 74 (2) CPR 2021-2027" (CPRE_23-0005-01 24/05/2023), che esplicita le aspettative in ordine alla formalizzazione del processo valutativo, alla tracciabilità delle scelte di campionamento e alla necessità di assicurare un nesso diretto tra fattori di rischio identificati e disegno delle verifiche (frequenza, intensità, ambito);
- Reflection paper risk-based management verifications RBMV 2021-2027 (di seguito Reflection paper) pubblicato nel gennaio 2025 dal gruppo di lavoro della Rete Transnazionale sulla Semplificazione FSE, che fornisce una guida pratica per l'adozione delle verifiche di gestione basate sul rischio, basata sulle esperienze condivise da Autorità di Gestione, Autorità di Audit e organismi di coordinamento dei 27 Stati membri.
- Guidance on the risk-based management verifications for 2021-2027 and HIT methodology for interreg programs;
- Guidance on sampling methods for audit authorities, European Commission, 2016 ;
- Methodological Note for the assessment of management and control systems in the Member States for 2021-2027 Program Period, European Commission, 2023.
- Commissione europea, Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, documento EGESIF 14-0010-final, 18 dicembre 2014;
- Commissione europea – ESF Transnational Network on Simplification, Recommendation Paper on Risk-Based Management Verifications, gennaio 2025.

Per l'impostazione metodologica dell'analisi si è tenuto altresì conto:

- dell'All. A del Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 221 del 21/12/2023 "Sistema di gestione e controllo basato sulla valutazione del rischio PR FESR Veneto 2021-2027";
- delle indicazioni contenute nel documento Verifiche di gestione basate sull'analisi dei rischi – Procedure e pratiche delle AdG FESR 2021-2027, elaborato nell'aprile 2026 nell'ambito del CB LAB – Laboratori di Capacity Building, Piani di Rigenerazione Amministrativa.

1.3 Definizione e inquadramento normativo

L'art. 74 del RDC 1060/2021 dispone che: "*le verifiche di gestione (…) sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto. Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98 (…)*".

Tale disposizione, dunque, orienta verso una maggiore concentrazione dei controlli in base alla loro rischiosità, con una conseguente semplificazione ed efficientamento dell'azione amministrativa. A tale nuova competenza sono state peraltro destinate risorse specificamente dedicate, come previsto dall'Accordo di finanziamento del Fondo di Partecipazione (DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023) e dal successivo Accordo tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio (DGR n. 396 del 9 aprile 2024). Nello specifico, l'obiettivo è quello di concentrare le verifiche sulle aree rispetto alle quali, secondo una preliminare valutazione, il rischio di errori significativi potrebbe essere elevato. Nelle aree per le quali, viceversa, il rischio di errori significativi è ridotto, l'attività di controllo dovrebbe essere limitata.

Tale principio trova applicazione anche nell'ambito degli strumenti finanziari, ma deve essere declinato tenendo conto delle peculiarità del relativo modello di attuazione disciplinato dagli articoli 58 e seguenti del medesimo Regolamento.

A differenza delle operazioni finanziate mediante sovvenzioni, negli strumenti finanziari il beneficiario del Programma non coincide con il soggetto che riceve l'agevolazione finale. Ai sensi dell'articolo 2, punto 9, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/1060, il beneficiario è infatti l'organismo che attua il Fondo di Partecipazione, mentre i destinatari finali, definiti dall'articolo 2, punto 18, sono le persone fisiche o giuridiche che ricevono il sostegno attraverso il prodotto finanziario.

Nel modello di governance adottato dalla Regione del Veneto, Veneto Innovazione S.p.A. assume una posizione centrale, in quanto opera sia quale Soggetto Gestore del Fondo di Partecipazione, beneficiario delle risorse del Programma, sia quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione. Tale configurazione organizzativa richiede che il sistema di valutazione del rischio tenga conto non soltanto dei rischi connessi alle operazioni finanziate, ma anche della corretta articolazione dei ruoli, della separazione delle funzioni, dell'affidabilità dei processi gestionali e dell'efficacia del sistema dei controlli predisposto dal soggetto gestore.

Ne consegue che la valutazione del rischio non è focalizzata sulla selezione delle operazioni o dei destinatari finali da sottoporre a verifica, ma costituisce uno strumento di governo dell'intero processo di attuazione degli strumenti finanziari. Essa si sostanzia nell'individuazione, analisi e ponderazione dei fattori di rischio riferiti ai diversi processi gestionali e di controllo operati dal Soggetto Gestore del Fondo di Partecipazione e viene periodicamente aggiornata sulla base degli esiti delle verifiche svolte, delle eventuali irregolarità riscontrate e dell'evoluzione del contesto operativo.

In attuazione dell'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di Gestione, con il supporto di Veneto Innovazione S.p.A. nell'ambito delle rispettive competenze, definisce una strategia di valutazione del rischio che individua, tra l'altro:

- la metodologia per l'identificazione dei processi, delle domande di pagamento e degli altri elementi da sottoporre a verifica;
- i criteri e i fattori di rischio utilizzati per la classificazione del livello di rischio;
- la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche amministrative e delle verifiche in loco;
- le modalità di aggiornamento periodico della valutazione del rischio sulla base degli esiti dei controlli e delle informazioni disponibili.

2. ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi del rischio è il processo sistematico di identificazione, valutazione, controllo e monitoraggio in risposta agli elementi di incertezza che condizionano l'operato di un'organizzazione. Il rischio può dunque configurarsi come qualsiasi evento o problema che può verificarsi e influire negativamente od opporsi al raggiungimento degli obiettivi individuati da un'organizzazione nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività. Pertanto, un'efficace analisi del rischio fornisce una ragionevole garanzia che gli obiettivi di efficientamento dei processi, della razionalizzazione dei controlli e di miglior impiego delle risorse possano essere raggiunti. Il rischio, così come definito nella nota metodologica, proviene dai fattori che hanno causato irregolarità od errori in passato, con riferimento a Programmi od operazioni precedenti, ed è presente a diversi livelli, quali di progetto, di beneficiario (tipologia, esperienza nella gestione di progetti complessi, numero di partner, ecc.…), di giustificativo di spesa, ecc. Inoltre, alcuni fattori di rischio sono direttamente correlati con le rettifiche finanziarie effettuate, definendo di conseguenza il livello di rischio associato all'operazione o al Programma.

Nella sezione che segue vengono descritti gli attori coinvolti nel processo di analisi del rischio e che permettono la sua attuazione all'interno dell'organizzazione in conformità alle normative vigenti.

Si tenga presente che nell'ambito delle verifiche di gestione in cui si inserisce la norma regolamentare costituiscono fattori di rischio quegli elementi che comportino una potenziale maggior esposizione ad irregolarità nella gestione dei fondi dovute ad una mancata realizzazione degli investimenti previsti, una non regolare esecuzione delle attività in termini economici e la non conformità con norme e indirizzi definiti della normativa nazionale ed europea di contesto.

2.1 Ruoli, responsabilità e funzioni delle Autorità coinvolte

Per un'efficace implementazione dell'attività di controllo guidata dalla valutazione del rischio, l'AdG, in collaborazione con l'OI definisce il sistema a supporto dell'attività di controllo individuando gli ambiti di applicazione e ne cura il monitoraggio e l'aggiornamento periodico anche tramite analisi di dati e predisposizione di report.

La metodologia per i controlli di gestione basata sul rischio viene applicata alle azioni previste dalla Programmazione Regionale 2021-2027 contemplando le specifiche esigenze e peculiarità di ogni azione, in quanto adattabile, flessibile nonché trasversale ai diversi ambiti tematici del PR. Ciò si rende necessario anche tenuto conto di quanto suggerito dalla Commissione europea nella sua nota metodologica chiedendo di integrare gli esiti delle verifiche sulla selezione delle operazioni nei parametri in esame per la valutazione dei rischi di gestione.

È dunque necessario definire competenze e responsabilità in capo ai diversi soggetti che compongono il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Regionale rispetto all'adozione e implementazione della presente metodologia nel rispetto delle specifiche prerogative.

Per ogni attività connessa al processo di elaborazione e approvazione del sistema di gestione basato sul rischio si individuano in dettaglio le seguenti autorità competenti:

Attività	Competenza
Analisi finalizzata all'elaborazione delle proposte metodologiche per l'identificazione dei fattori di rischio per ciascuna azione e/o bando	AdG e VI
Applicazione annuale della metodologia per determinazione ed eventuale ricalcolo dei punteggi di rischio	VI

Controllo/cooperazione della proposta metodologica e della pista di controllo proposta	AdA

2.2 Applicazione del processo di analisi dei rischi

Il processo di analisi del rischio costituisce uno strumento metodologico volto a supportare la programmazione delle verifiche di gestione dell'Organismo Intermedio sugli Strumenti Finanziari. Esso consente di individuare, valutare e monitorare gli elementi che possono incidere sull'efficacia delle verifiche di gestione e, conseguentemente, di determinare un livello di approfondimento dei controlli proporzionato al rischio individuato.

Il processo metodologico si articola nelle seguenti macro-fasi:

1) definizione dell'ambito di analisi, mediante l'individuazione degli Strumenti Finanziari oggetto della valutazione e dei relativi processi di gestione sottoposti alle verifiche dell'Organismo Intermedio;
2) identificazione dei fattori di rischio, attraverso l'individuazione degli elementi che possono incidere sulla regolarità, affidabilità ed efficacia delle verifiche di gestione;
3) analisi e valutazione del rischio, finalizzata a determinare il livello di rischio complessivo sulla base dei criteri definiti dalla presente metodologia, tenendo conto sia delle caratteristiche strutturali dello Strumento Finanziario sia degli elementi emersi nel corso delle attività di controllo e delle verifiche svolte da altri organismi competenti;
4) programmazione della fase dei controlli, mediante la definizione dell'estensione e del livello di approfondimento delle verifiche da svolgere, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060;
5) riesame e aggiornamento della valutazione del rischio, effettuato con cadenza almeno annuale o al verificarsi di eventi significativi, sulla base degli esiti delle verifiche di gestione, del reperforming, degli audit e degli altri elementi informativi disponibili.

La presente metodologia costituisce il riferimento permanente per la valutazione del rischio. La sua applicazione è effettuata con cadenza almeno annuale attraverso uno specifico documento di valutazione del rischio, predisposto dall'Organismo Intermedio, nel quale sono individuati il livello di rischio attribuito a ciascuno Strumento Finanziario e la conseguente programmazione delle verifiche di reperforming.

2.3 Identificazione degli obiettivi

Il processo di analisi del rischio come detto costituisce uno strumento metodologico volto a supportare la programmazione delle verifiche di gestione dell'Organismo Intermedio sugli Strumenti Finanziari. Esso consente di individuare, valutare e monitorare gli elementi che possono incidere sull'efficacia delle verifiche di gestione e, conseguentemente, di determinare un livello di approfondimento dei controlli proporzionato al rischio individuato.

In coerenza con gli obiettivi strategici definiti nel presente documento, risulta pertanto necessario individuare i fattori che possono incidere sulla regolarità, affidabilità ed efficacia delle verifiche di gestione secondo un approccio proporzionato al livello di rischio individuato.

Da un punto di vista operativo, la metodologia di analisi del rischio prende in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- le caratteristiche strutturali dello Strumento Finanziario, quali la natura dello strumento, il grado di innovatività rispetto a strumenti già attuati, le finalità perseguite, la complessità del modello attuativo e la dimensione finanziaria dello strumento;
- gli elementi che possono incidere sull'affidabilità del sistema di gestione e controllo applicato dal

Soggetto Gestore, quali gli esiti delle precedenti verifiche di gestione, del reperforming, degli audit e delle verifiche svolte da altri organismi di controllo, nonché le risultanze della valutazione del rischio di frode;
- ogni ulteriore elemento che possa incidere sulla probabilità di errori o irregolarità nelle richieste di rimborso presentate dal Soggetto Gestore.

L'analisi di tali fattori consente di determinare il livello di rischio associato alle verifiche di gestione e di programmare conseguentemente l'attività di controllo, definendone l'estensione e il livello di approfondimento. In particolare, si fa riferimento alla pianificazione e modulazione dell'attività di reperforming, che costituisce una parte delle verifiche di gestione (amministrative e gestionali) che sono svolte sull'intera richiesta di rimborso presentata dal Soggetto Gestore; la valutazione del rischio incide esclusivamente sulla programmazione del reperforming, quale tecnica di riesecuzione indipendente di specifiche verifiche effettuate dal Soggetto Gestore.

L'applicazione della metodologia è finalizzata, in particolare, a

- orientare l'attività di controllo verso le aree caratterizzate da un maggiore livello di rischio;
- modulare l'estensione e l'intensità del controllo in funzione del livello di rischio individuato;
- individuare tempestivamente eventuali criticità sistemiche nei processi di gestione e controllo del Soggetto Gestore;
- favorire il miglioramento continuo del sistema dei controlli attraverso l'adozione di raccomandazioni e il monitoraggio della loro attuazione.

L'obiettivo della metodologia è orientare l'attività di controllo secondo un approccio sistemico e basato sul rischio.

3. METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT

L'Organismo Intermedio Strumenti Finanziari FESR adotta una metodologia di Risk Assessment finalizzata a pianificare le verifiche di gestione sulle domande di rimborso del Soggetto Gestore nell'attuazione degli strumenti finanziari.

La metodologia si fonda sul presupposto che il livello di rischio sia strettamente correlato alla complessità delle procedure che il Soggetto Gestore è chiamato ad applicare nell'attuazione delle singole Azioni.

Per tale motivo, il sistema di controllo è sviluppato secondo un approccio risk-based, che distingue tra Rischio Inerente, riferito alle caratteristiche strutturali e operative dell'Azione, e Rischio di Controllo, riferito all'efficacia dei presidi organizzativi e procedurali adottati dal Soggetto Gestore per gestire tali rischi. Tale impostazione consente di valutare, da un lato, la vulnerabilità intrinseca delle singole Azioni e, dall'altro, l'efficacia dei presidi organizzativi e procedurali adottati dal Soggetto Gestore per prevenire, individuare e mitigare eventuali eventi avversi.

La valutazione integra fattori di natura statica, riconducibili alle caratteristiche strutturali e organizzative dell'Azione, e fattori di natura dinamica, derivanti dall'evoluzione della gestione, dagli esiti delle verifiche amministrative e in loco, dalle attività di monitoraggio e dai risultati dei controlli effettuati nel corso dell'attuazione.

In tale prospettiva, il Risk Assessment non costituisce un'attività occasionale, bensì un processo continuo di monitoraggio e aggiornamento volto a garantire che il sistema dei controlli rimanga proporzionato all'effettivo livello di rischio.

Tale impostazione risulta coerente con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060. In particolare, il considerando 62 introduce un modello di gestione e controllo basato sulla valutazione dei rischi, finalizzato a garantire un adeguato equilibrio tra efficacia dell'attuazione dei Fondi ed efficienza amministrativa. In tale contesto, l'estensione e la copertura delle verifiche di gestione devono essere determinate sulla base di una metodologia di Risk Assessment che tenga conto della natura dell'intervento, dei destinatari, della struttura organizzativa, della dimensione finanziaria e degli esiti delle precedenti attività di verifica e audit.

Il Rischio Inerente è valutato sulla base delle caratteristiche strutturali dell'Azione e può essere determinato considerando, in particolare: la finalità perseguita; il grado di complessità dell'assetto attuativo, con riferimento al numero e alla tipologia dei soggetti coinvolti e all'eventuale presenza di intermediari finanziari o gestori esterni; la dimensione della dotazione finanziaria assegnata; l'importo medio delle operazioni finanziate.

Il Rischio di Controllo, invece, riguarda la capacità del sistema di gestione e controllo di prevenire, individuare e correggere tempestivamente eventuali errori o irregolarità. La sua valutazione è effettuata sulla base dell'efficacia dei presidi di controllo implementati ed è periodicamente aggiornata sulla base delle evidenze emerse nel corso dell'attuazione. A tal fine sono considerati, tra gli altri elementi, gli esiti delle verifiche degli eventuali ulteriori controlli svolti da altri organismi competenti (a titolo di esempio, l'Autorità di Audit).

Nel corso dell'attuazione dell'Azione, gli esiti delle verifiche possono determinare un adeguamento della percentuale di campionamento applicata alle successive verifiche. Qualora emergano irregolarità o elementi di criticità, la numerosità del campione è incrementata secondo criteri di proporzionalità predefiniti, al fine di rafforzare l'intensità dei controlli. In assenza di criticità significative, la percentuale di campionamento inizialmente definita è mantenuta.

L'adeguamento della percentuale di campionamento costituisce una misura di aggiornamento della

strategia di controllo conseguente all'evoluzione del rischio di controllo e non comporta, di per sé, una modifica del rischio inerente dell'Azione, che permane invariato salvo intervengano modifiche sostanziali delle caratteristiche strutturali dell'intervento.

Il quadro metodologico così definito consente di orientare le attività di verifica lungo l'intero ciclo di vita delle Azioni finanziate, assicurando un impiego proporzionato delle risorse di controllo, una più tempestiva individuazione delle criticità e un rafforzamento dell'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo.

3.1 Ambito di applicazione

La presente metodologia di Risk Assessment si applica alle Azioni attuate mediante gli strumenti finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027, affidati in gestione al Soggetto Gestore nell'ambito degli Accordi di finanziamento sottoscritti con l'Organismo Intermedio.

Le Azioni sono articolate nei diversi Fondi e nelle relative Sezioni operative, come riportato nella tabella seguente. La metodologia trova applicazione nei confronti di ciascuna Azione, ferma restando la possibilità di aggiornare l'ambito di applicazione in caso di attivazione di nuove Azioni, modifica di quelle esistenti o cessazione della relativa operatività.

FONDO	SEZIONE	AZIONE	OGGETTO DELL'INTERVENTO
Fondo Veneto Competitività FVC	Transizione	Azione 1.1.3 sub A e Azione 1.3.1	Agevolazioni a sostegno degli interventi per il miglioramento dei livelli di competitività delle imprese mediante l'introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto
	Filiere Produttive, Attrazione Investimenti e ZLS	Azione 1.3.2 Sub A	Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive
		Azione 1.3.4	Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia-Rodigino
	Start up	Azione 1.3.5	Agevolazioni per interventi a supporto dell'autoimprenditorialità e del consolidamento di nuove imprese, nei settori del manifatturiero, dei servizi e del commercio, correlati a progetti aventi ad oggetto contenuti di interesse trasversale quali: innovazione, digitalizzazione, transizione verso modelli di sviluppo sostenibile
Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione	Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale	Azione 1.1.1 Sub A	Finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attuati da partnership composte da imprese e organismi di ricerca costituite in una delle forme disciplinate dalla L.r. n. 13/2014, ossia: Reti Innovative Regionali (RIR), Distretti Industriali, Aggregazioni di Imprese
	Innovazione nelle PMI	Azione 1.1.3 Sub B	Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI

	Innovazione di eccellenza	Azione 1.1.4	Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza
Fondo Veneto Energia	Efficientamento energetico delle imprese	Azione 2.1.2	Agevolazioni destinate a promuovere azioni mirate a migliorare l'efficienza energetica del tessuto produttivo veneto, in termini di riduzione dei consumi energetici e di minori emissioni di gas a effetto serra, nonché a potenziare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili
Fondo Veneto Patrimonializzazione	Fondo regionale Liquidità (Sezione FESR)	Azione 1.3.3	Accesso al credito delle PMI

3.2 Indicatori di Rischio Inerente

La valutazione del rischio inerente è effettuata a livello di Azione del Programma.

La procedura di Risk Assessment si fonda sull'attribuzione di un Punteggio di Rischio a ciascuna Azione implementata dal Soggetto Gestore. Tale punteggio, espressione del Grado di Rischio Inerente, è determinato mediante la somma delle valutazioni assegnate ai singoli indicatori di rischio previamente definiti. Il punteggio complessivo consente di classificare ciascuna Azione in una delle seguenti Classi di Rischio: Basso, Medio o Alto. Questo approccio è coerente con le metodologie di "risk scoring" che associano a indicatori e fattori di rischio una valutazione numerica aggregata per definire una fascia di rischio finale.

Ciascuna Azione dà attuazione più operazioni finanziarie che, per loro natura, presentano caratteristiche sostanzialmente omogenee in termini di tipologia di investimento, modalità di funzionamento e categorie di destinatari finali.

Pertanto, l'analisi del rischio non è riferita alle singole operazioni finanziate, bensì all'Azione nel suo complesso.

Gli indicatori di rischio inerente sono individuati sulla base delle caratteristiche strutturali, organizzative e procedurali dell'Azione e consentono di misurarne il livello di esposizione al rischio nella fase di attuazione.

La valutazione del rischio inerente è effettuata mediante un'analisi di natura statica, fondata esclusivamente sugli elementi che caratterizzano l'Azione al momento della sua definizione e che risultano indipendenti dagli esiti delle verifiche di gestione e delle attività di monitoraggio. Tale analisi è svolta con cadenza annuale, all'inizio di ciascun anno, al fine di determinare il livello di rischio inerente applicabile nel periodo di riferimento.

Gli indicatori individuati costituiscono pertanto elementi oggettivi e relativamente stabili nel tempo, idonei a rappresentare la complessità intrinseca dell'Azione e a determinarne il relativo profilo di rischio.

Qualora intervengano modifiche sostanziali alle caratteristiche strutturali, organizzative o procedurali dell'Azione, deliberate dagli organismi competenti, il profilo di rischio inerente è oggetto di rivalutazione (a mero titolo esemplificativo, qualora intervenga una variazione della dotazione finanziaria dell'azione si procederà all'aggiornamento del profilo).

Il livello di rischio così determinato costituisce la base per la definizione della percentuale di campionamento delle verifiche di gestione, secondo il principio di proporzionalità di cui all'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060: all'aumentare del livello di rischio corrisponde una maggiore estensione del campionamento.

Ai fini della presente metodologia, sono individuati i seguenti indicatori di rischio inerente:

A. Finalità dello strumento finanziario
B. Articolazione dell'assetto attuativo
C. Dotazione finanziaria dello strumento
D. Importo massimo delle spese ammissibili previsto dalle disposizioni operative
E. Tipologia dei destinatari finali
F. Esperienza gestionale del Soggetto Gestore rispetto alla tipologia di strumento finanziario

A. Finalità dello strumento finanziario

La complessità cresce con la difficoltà di valutazione tecnica e con il numero di verifiche richieste.

FINALITA'	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
Capitale circolante	BASSO (1)	Verifiche generalmente standardizzate e basate prevalentemente su requisiti economico-finanziari
Investimenti produttivi	MEDIO (2)	Richiede verifiche sulla realizzazione degli investimenti e sulla relativa documentazione.
Ricerca, sviluppo e innovazione	MEDIO ALTO (3)	Necessita di valutazioni tecniche, verifica dei risultati progettuali e maggiore discrezionalità istruttoria
Strumenti complessi (es. minibond, equity, quasi-equity)	ALTO (4)	Elevata complessità finanziaria, giuridica e gestionale.

Qualora una medesima azione sia finalizzata al finanziamento di più tipologie di intervento tra quelle sopra individuate, ai fini della valutazione del rischio inerente è attribuito il punteggio corrispondente alla tipologia caratterizzata dal livello di rischio più elevato. Tale approccio, ispirato al principio di prudenza, consente di rappresentare adeguatamente la complessità potenziale dell'azione e di assicurare un livello di controllo proporzionato ai rischi maggiormente significativi.

B. Articolazione dell'assetto attuativo

Il livello di complessità dell'assetto attuativo costituisce uno dei principali fattori di rischio inerente. In linea generale, all'aumentare del numero dei soggetti coinvolti nel processo di attuazione, dei livelli decisionali e delle fasi procedurali aumenta il rischio di errori, disallineamenti informativi, ritardi operativi o criticità nel coordinamento delle attività.

La valutazione tiene tuttavia conto anche dell'eventuale presenza di presidi di controllo ulteriori rispetto a quelli esercitati dal Soggetto Gestore. In particolare, la partecipazione al processo attuativo di soggetti sottoposti a specifici regimi di vigilanza o tenuti allo svolgimento di controlli propri, quali gli intermediari finanziari vigilati, può contribuire a ridurre il livello di rischio, in quanto introduce ulteriori meccanismi di verifica e presidio delle operazioni finanziate.

Pertanto, la complessità organizzativa è valutata considerando congiuntamente il numero dei soggetti coinvolti e l'effettiva capacità del sistema di governance dell'Azione di assicurare un adeguato livello di controllo lungo l'intero processo di attuazione.

ASSETTO ATTUATIVO	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
Gestione tramite intermediario finanziario vigilato	BASSO (1)	La presenza di intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale introduce ulteriori presidi organizzativi e procedurali che contribuiscono a mitigare il rischio inerente
Gestione diretta del Soggetto Gestore	MEDIO (2)	L'intero processo gestionale è concentrato presso un unico soggetto, senza ulteriori livelli di controllo esterni.
Gestione diretta con più soggetti istituzionali coinvolti	MEDIO ALTO (3)	La ripartizione delle responsabilità tra più soggetti richiede un maggiore coordinamento operativo e aumenta il rischio di errori procedurali.
Presenza di più linee di intervento, sub-finanziamenti o articolazioni procedurali particolarmente complesse	ALTO (4)	L'elevata articolazione delle procedure incrementa significativamente la complessità gestionale e il rischio di errori nella corretta applicazione delle disposizioni attuative.

C. Dotazione finanziaria dello strumento

La dimensione finanziaria dello strumento costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio inerente. Una maggiore dotazione comporta un incremento del volume complessivo delle operazioni da gestire e dell'esposizione finanziaria del Programma, determinando un potenziale impatto più elevato in caso di errore.

DOTAZIONE FINANZIARIA	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
Fino a 10 milioni	BASSO (1)	Limitata esposizione finanziaria e ridotto volume di operazioni.
Oltre 10 e fino a 15 milioni	MEDIO (2)	Maggiore numerosità delle operazioni e incremento dell'impatto potenziale di eventuali errori.
Oltre 15 e fino a 25 milioni	MEDIO ALTO (3)	Elevata esposizione finanziaria e crescente complessità nella gestione dello strumento

Oltre 25 milioni	ALTO (4)	L'entità della dotazione determina un'elevata rilevanza finanziaria dello strumento e un conseguente incremento del rischio inerente

D. Importo massimo delle spese ammissibili previsto dalle disposizioni operative

Il massimale di spesa ammissibile previsto dalle disposizioni operative della misura rappresenta un indicatore del potenziale impatto finanziario delle operazioni. Operazioni caratterizzate da importi massimi ammissibili più elevati presentano, di norma, un maggiore livello di esposizione al rischio, in quanto eventuali errori o irregolarità possono determinare conseguenze finanziarie di maggiore entità e richiedere attività istruttorie e di controllo più articolate.

IMPORTO MASSIMO	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
Fino a 300.000	BASSO (1)	Limitato impatto finanziario di eventuali errori
Oltre 300.000 e fino a 1.000.000	MEDIO (2)	Incremento dell'esposizione finanziaria e della complessità istruttoria.
Oltre 1.000.000 e fino a 2.000.000	MEDIO ALTO (3)	Maggiore rilevanza economica delle operazioni e conseguente aumento del rischio potenziale
Oltre 2.000.000	ALTO (4)	Elevato impatto finanziario di eventuali errori o irregolarità

E. Tipologia dei Destinatari Finali

Le caratteristiche dei Destinatari Finali influenzano il livello di complessità delle attività di istruttoria e controllo. In particolare, la presenza di più soggetti coinvolti nella medesima operazione o di forme aggregate comporta una maggiore articolazione documentale e amministrativa e una maggiore complessità nella gestione dei controlli da parte del Soggetto Gestore, incidendo sul rischio inerente dello strumento.

TIPOLOGIA DF	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
Grandi imprese, mid cap, PMI, liberi professionisti, partnership e reti di impresa	BASSO (1)	La diversificazione della platea e la partecipazione in forma aggregata non determinano, di per sé, un incremento significativo del rischio inerente, considerata l'autonomia organizzativa e la responsabilità individuale dei soggetti partecipanti.
PMI e liberi professionisti in fase di start-up, nei casi in cui tale categoria sia prevista e definita dalle disposizioni operative dell'Azione.	MEDIO (2)	Le caratteristiche delle imprese in fase di avvio possono comportare una maggiore variabilità nella situazione economico-finanziaria e nei requisiti di ammissibilità.
Aggregazioni, RIR (Reti Innovative Regionali)	ALTO (3)	La presenza di una pluralità di soggetti, rapporti convenzionali e responsabilità condivise incrementa sensibilmente la complessità amministrativa e gestionale.

F. Esperienza gestionale del Soggetto Gestore rispetto alla tipologia di strumento

L'esperienza maturata dal Soggetto Gestore nella gestione di strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe costituisce un elemento che influenza il rischio inerente. La disponibilità di procedure consolidate, competenze specialistiche e conoscenza delle criticità tipiche della misura contribuisce infatti a ridurre il rischio operativo nella fase di attuazione.

ESPERIENZA	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE
Gestione consolidata di strumenti analoghi nelle precedenti programmazioni	BASSO (1)	Le procedure risultano consolidate e il personale dispone di esperienza specifica nella gestione della tipologia di strumento.
Gestione di strumenti analoghi con modifiche sostanziali dell'assetto operativo	MEDIO (2)	Le conoscenze pregresse sono solo parzialmente trasferibili e richiedono un adeguamento delle procedure
Nuova tipologia di strumento con limitate analogie rispetto a strumenti implementati nelle precedenti programmazioni	MEDIO ALTO (3)	L'esperienza disponibile è ridotta e richiede un significativo adattamento organizzativo allo strumento
Tipologia di strumento mai gestita in precedenti programmazioni	ALTO (4)	L'assenza di esperienze pregresse aumenta il rischio di errori nella fase di avvio e di prima applicazione delle procedure.

Il punteggio complessivo del Rischio Inerente è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori di rischio individuati alle lettere da a) a f).

Il punteggio risultante può assumere un valore minimo pari a 6 e un valore massimo pari a 23. In funzione del punteggio complessivo, ciascuna Azione è ricondotta a una delle seguenti classi di rischio.

Scala di Rischio Inerente	Classe di Rischio
minore o uguale 11	BASSO
maggiore o uguale 12 e minore o uguale 17	MEDIO
maggiore o uguale 18	ALTO

3.3 Rischio di Controllo

Il rischio di controllo rappresenta la probabilità che le procedure adottate dal Soggetto Gestore non siano in grado di individuare tempestivamente irregolarità, errori o non conformità nell'implementazione delle Azioni.

Al fine di assicurare che le verifiche siano proporzionate al livello di rischio, l'Organismo Intermedio adotta un sistema di Risk Assessment dinamico, basato sull'aggiornamento periodico del livello di controllo in funzione delle evidenze emerse nel corso delle verifiche di gestione.

La metodologia si articola in due distinte fasi:

a. fase statica, nella quale viene determinata la percentuale iniziale di campionamento sulla base della classe di rischio attribuita all'Azione mediante la valutazione dei rischi inerenti;
b. fase dinamica, nella quale la percentuale di campionamento viene periodicamente aggiornata sulla base degli esiti delle verifiche di gestione effettuate.

a) Fase statica

A conclusione della valutazione dei rischi inerenti, ciascuna Azione è classificata in una delle seguenti classi di rischio:

- rischio basso;
- rischio medio;
- rischio alto.

Ad ogni classe di rischio è associata una percentuale di operazioni da sottoporre a verifica nell'ambito delle verifiche di gestione semestrali.

Classe di Rischio	Percentuale di campionamento
Basso	2,00%
Medio	3,50%
Alto	5,00%

Tale percentuale costituisce il livello iniziale di campionamento e viene applicata nel primo semestre di controllo.

b) Fase dinamica

Al termine di ciascun ciclo semestrale, le evidenze raccolte attraverso le attività di verifica e monitoraggio sono analizzate al fine di aggiornare la valutazione del rischio di controllo associato all'Azione e al relativo sistema di gestione e controllo.

La valutazione del rischio di controllo è effettuata a livello di Azione, sulla base delle evidenze emerse dalle verifiche svolte su un campione di operazioni appartenenti alla relativa popolazione. Le operazioni campionate costituiscono infatti l'elemento di osservazione attraverso il quale viene valutata l'effettiva capacità del sistema di gestione e controllo adottato dal Soggetto Gestore di prevenire, individuare e correggere eventuali errori o irregolarità, tenuto conto del livello di complessità e del rischio intrinseco associato all'Azione.

L'analisi tiene conto degli esiti delle verifiche di gestione svolte dall'Organismo Intermedio sulle operazioni campionate, della natura, rilevanza e ricorrenza degli eventuali rilievi riscontrati, nonché degli esiti di ulteriori attività di controllo, audit o monitoraggio effettuate da altri soggetti competenti (ad esempio l'Autorità di Audit regionale o altri organismi di controllo).

Le risultanze delle verifiche sono valutate in un'ottica complessiva, al fine di stabilire se le eventuali criticità rilevate siano riconducibili a situazioni puntuali e adeguatamente gestite nell'ambito delle procedure vigenti, ovvero siano indicative di carenze strutturali o sistemiche del sistema di controllo adottato dal Soggetto Gestore.

Pertanto, la valutazione del livello di affidabilità del sistema non è determinata esclusivamente dalla presenza di errori o rilievi riferiti alle singole operazioni campionate, ma considera la capacità complessiva del sistema di controllo di intercettare tempestivamente tali criticità, assicurare l'attuazione di adeguate misure correttive e garantire un livello di presidio proporzionato alla complessità e al profilo di rischio dell'Azione.

Sulla base della valutazione complessiva effettuata viene attribuito il livello di affidabilità del sistema di controllo, che costituisce il presupposto per l'eventuale aggiornamento della percentuale di campionamento da applicare nel ciclo successivo.

Livello di affidabilità del sistema di controllo	Descrizione	Output
Pienamente affidabile	Le verifiche svolte non evidenziano criticità significative. Gli eventuali rilievi riscontrati risultano isolati, di limitata rilevanza e adeguatamente gestiti mediante procedure correttive. Il sistema adottato dal Soggetto Gestore risulta efficace nel prevenire e individuare eventuali errori.	0
Affidabile con elementi di attenzione	Sono emerse alcune criticità o rilievi non sistemici che, pur non compromettendo complessivamente l'efficacia del sistema, richiedono interventi di miglioramento o un rafforzamento delle attività di controllo.	1
Non pienamente affidabile	Sono state rilevate criticità significative, ricorrenti o sistemiche che evidenziano una limitata efficacia dei controlli posti in essere e richiedono l'adozione di misure correttive e/o un incremento delle attività di verifica.	2

3.4 Aggiornamento della percentuale di campionamento

Nel semestre successivo, la percentuale di campionamento è aggiornata sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate nel ciclo precedente, al fine di garantire un livello di controllo proporzionato al grado di affidabilità del sistema di controllo riscontrato nell'attuazione dell'Azione.

La rimodulazione della percentuale di campionamento avviene mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo, determinato in funzione del livello di affidabilità del sistema di controllo, secondo i seguenti criteri:

- Sistema di controllo pienamente affidabile: coefficiente moltiplicativo 1, con mantenimento della percentuale di campionamento originariamente associata alla classe di rischio dell'Azione;
- Sistema di controllo affidabile con elementi di attenzione: coefficiente moltiplicativo 1,5;
- Sistema di controllo non pienamente affidabile: coefficiente moltiplicativo 2.

La nuova percentuale di campionamento è determinata applicando l'eventuale coefficiente moltiplicativo alla percentuale di campionamento inizialmente associata alla classe di rischio dell'Azione. Tale percentuale rappresenta il livello di controllo ordinario definito sulla base della valutazione del rischio inerente, mentre l'eventuale incremento costituisce un adeguamento derivante dalle evidenze emerse nella fase dinamica di valutazione del rischio di controllo.

Ai fini della rimodulazione della percentuale di campionamento, l'affidabilità del sistema di controllo è valutata tenendo conto degli esiti delle verifiche svolte, nonché della natura delle anomalie rilevate, della loro rilevanza finanziaria, della frequenza di riscontro e della capacità del sistema di controllo di prevenire, individuare e correggere eventuali irregolarità.

Aumento nella percentuale di campionamento					
			CLASSE DI RISCHIO		
			BASSO	MEDIO	ALTO
OUTPUT	0	x 1	2,00%	3,50%	5,00%
	1	x 1,5	3,00%	5,25%	7,50%
	2	x 2	4,00%	7,00%	10,00%

3.5 Mantenimento dei coefficienti moltiplicativi e rientro alla percentuale ordinaria di campionamento

I coefficienti moltiplicativi eventualmente applicati sono mantenuti per due cicli semestrali consecutivi, al fine di consentire una valutazione consolidata dell'effettiva efficacia del sistema di controllo.

Qualora, nel corso di entrambi i semestri successivi, le verifiche evidenzino un sistema di controllo pienamente affidabile, la percentuale di campionamento viene ricondotta al valore originariamente previsto per la classe di rischio dell'Azione.

Tale meccanismo consente di adeguare progressivamente l'intensità dei controlli al comportamento gestionale effettivamente osservato durante l'attuazione dell'Azione, garantendo un sistema di verifiche dinamico, proporzionato e coerente con il principio di gestione del rischio previsto dall'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060.

3.6 Campionamento delle operazioni

La metodologia di Risk Assessment descritta nei paragrafi precedenti consente di attribuire a ciascuna Azione una specifica classe di rischio, dalla quale deriva la percentuale di campionamento da applicare alle verifiche di gestione.

La percentuale individuata rappresenta il livello di operazioni da sottoporre a controllo, proporzionato al rischio attribuito all'Azione e periodicamente aggiornato sulla base degli esiti delle attività di verifica.

Una volta determinata la percentuale di campionamento, è necessario individuare la popolazione di riferimento sulla quale applicarla, definire le operazioni ammissibili al controllo in funzione della fase di attuazione e procedere, infine, all'estrazione del campione da sottoporre a verifica.

La definizione della popolazione di riferimento è effettuata dall'Organismo Intermedio sulla base della documentazione trasmessa dal Soggetto Gestore e, in particolare, della seconda relazione semestrale dell'anno precedente, della prima relazione semestrale dell'anno di riferimento e della domanda di pagamento. Quest'ultima costituisce il riferimento per le verifiche previste dall'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060, in quanto ricomprende le spese dichiarate nel periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno di riferimento.

I paragrafi che seguono descrivono:

a) le modalità di individuazione della popolazione di riferimento;
b) i criteri di ammissibilità delle operazioni al controllo;
c) il procedimento di selezione del campione.

a) Le modalità di individuazione della popolazione di riferimento

La popolazione delle operazioni da sottoporre a campionamento è individuata attraverso due momenti successivi di analisi, corrispondenti ai due cicli semestrali di verifica.

Nel primo semestre la popolazione di riferimento è costituita dalle operazioni erogate riportate nella relazione semestrale predisposta dal Soggetto Gestore. Tale relazione consente all'Organismo Intermedio di monitorare lo stato di avanzamento delle operazioni e di effettuare verifiche anticipate sulle operazioni che, in ragione del loro stato di attuazione, confluiranno nella successiva domanda di pagamento.

Nel secondo semestre la popolazione di riferimento è costituita dalle operazioni erogate incluse nella domanda di pagamento annuale relativa alla singola Azione. In questa fase il campione è eventualmente integrato affinché il numero complessivo delle operazioni verificate rispetti la percentuale di campionamento determinata mediante il Risk Assessment.

b) I criteri di ammissibilità delle operazioni al controllo di reperforming

La verifica amministrativa della domanda di pagamento presentata dal Soggetto Gestore è effettuata su ogni domanda di rimborso, indipendentemente dalla tipologia di richiesta (acconto o saldo) e dalla classe di rischio dell'Azione.

Diversamente, il controllo di reperforming sulle singole operazioni è effettuato esclusivamente sulle operazioni individuate mediante campionamento. Ai fini della definizione della popolazione campionabile, non tutte le operazioni incluse nella domanda di pagamento risultano immediatamente ammissibili al controllo.

L'ammissibilità delle operazioni al campionamento è definita considerando congiuntamente:

- la classe di rischio attribuita all'Azione nell'ambito dell'analisi del rischio;
- la fase del ciclo di vita dell'Azione, individuata in relazione alla tipologia di richiesta di pagamento del Soggetto Gestore (prima richiesta di pagamento, richieste intermedie o richiesta finale).

Tale impostazione consente di concentrare i controlli di reperforming nelle fasi del ciclo di attuazione maggiormente rilevanti sotto il profilo del rischio, evitando verifiche ripetitive sulle medesime operazioni e garantendo, al contempo, che ciascuna Azione sia sottoposta ad almeno un controllo di reperforming nel corso della propria attuazione.

Resta fermo l'obbligo per il Soggetto Gestore di comunicare al Nucleo Controlli qualora una domanda di pagamento rivesta carattere autoconclusivo. In tale circostanza, le verifiche di reperforming sono effettuate indipendentemente dalla classe di rischio attribuita all'operazione.

In particolare:

- **Azioni ad alto rischio**: le operazioni possono essere campionate in corrispondenza di ogni richiesta di pagamento, al fine di presidiare l'intero ciclo di attuazione dell'Azione e intercettare tempestivamente eventuali criticità.
- **Azioni a medio rischio**: le operazioni sono ammissibili al campionamento in occasione della prima richiesta di pagamento e della richiesta finale. Le operazioni incluse nelle richieste intermedie non sono ordinariamente oggetto di campionamento, salvo che l'esito dei controlli già svolti evidenzi irregolarità, non conformità o altri elementi tali da rendere necessario un rafforzamento dell'attività di controllo.
- **Azioni a basso rischio**: le operazioni sono sottoposte a campionamento esclusivamente in corrispondenza della richiesta finale. Le operazioni incluse nelle richieste di pagamento precedenti non sono oggetto di campionamento, in quanto il basso livello di rischio attribuito all'Azione consente di concentrare le verifiche sulla fase conclusiva dell'attuazione, nella quale risultano disponibili tutti gli elementi necessari per accertare la regolarità dell'operazione e l'ammissibilità della spesa.

I criteri sopra descritti costituiscono un filtro preliminare alla selezione del campione: sono pertanto escluse dal campionamento le operazioni che, in relazione alla classe di rischio dell'Azione e alla fase del relativo ciclo di vita, non risultano ammissibili al controllo in quella specifica domanda di pagamento.

Resta fermo che la verifica amministrativa della domanda di pagamento del Soggetto Gestore è svolta in ogni caso e che ogni Azione sarà sottoposta ad almeno un controllo di reperforming nel corso del proprio ciclo di attuazione.

Classe di rischio dell'Azione	**Prima Domanda di Pagamento**	**Domande di pagamento intermedie**	**Domanda di pagamento finale**
BASSO	✖ Non verificata	✖ Non verificata	✔ Verifica
MEDIO	✔ Verifica	✖ Non verificata *(salvo rilievi emersi sulle operazioni della medesima Azione)*	✔ Verifica
ALTO	✔ Verifica	✔ Verifica	✔ Verifica

c) Il procedimento di selezione del campione

Una volta individuata la popolazione di riferimento e applicati i criteri di ammissibilità delle operazioni al controllo, l'Organismo Intermedio procede alla selezione del campione mediante estrazione casuale (randomica).

La scelta del campionamento casuale è coerente con la metodologia di Risk Assessment adottata, in quanto il livello di rischio è determinato a livello di Azione. Tutte le operazioni appartenenti alla medesima Azione sono infatti assoggettate alla stessa classe di rischio e alla medesima percentuale di campionamento; pertanto, una volta individuata la popolazione delle operazioni ammissibili, ciascuna operazione presenta la medesima probabilità di essere selezionata.

Poiché le verifiche di gestione sono svolte con cadenza semestrale, il procedimento di selezione del campione si sviluppa in due momenti distinti nel corso dell'anno.

Nel primo semestre, l'estrazione è effettuata sulla popolazione individuata attraverso la Relazione Semestrale predisposta dal Soggetto Gestore. Le verifiche svolte in questa fase hanno la finalità di assicurare un monitoraggio tempestivo dello stato di attuazione delle operazioni e di anticipare parte delle verifiche che confluiranno nella domanda di pagamento.

Nel secondo semestre, la selezione del campione è effettuata sulla popolazione delle operazioni incluse nella domanda di pagamento annuale relativa alla singola Azione.

Poiché le verifiche amministrative sono svolte con cadenza semestrale, l'Organismo Intermedio tiene conto delle operazioni già sottoposte a controllo nel corso del primo semestre, verificando quali di esse risultino effettivamente ricomprese nella domanda di pagamento annuale.

Le operazioni già verificate e confluite nella domanda di pagamento sono considerate valide ai fini del raggiungimento della percentuale di campionamento prevista dalla metodologia. Conseguentemente, il numero delle ulteriori operazioni da estrarre nel secondo semestre è determinato sottraendo dal campione complessivo richiesto le operazioni già controllate e ricomprese nella domanda di pagamento.

Esempio applicativo

Si consideri un'Azione classificata a basso rischio, per la quale la metodologia prevede una percentuale di campionamento pari al 2%. Nel corso del primo semestre, la relazione semestrale del Soggetto Gestore riporta 100 operazioni che hanno raggiunto la fase finale e risultano pertanto ammissibili al controllo. L'Organismo Intermedio procede all'estrazione casuale del 2% delle operazioni, selezionando 2 pratiche, sulle quali svolge le verifiche di reperforming. Nel secondo semestre, il Soggetto Gestore presenta la domanda di pagamento annuale, nella quale risultano incluse 1.000 operazioni. All'esito del processo di aggiornamento del Risk Assessment, non essendo emersi elementi tali da richiedere una modifica della classe di rischio dell'Azione o della percentuale di campionamento, viene confermata la percentuale del 2%. L'Organismo Intermedio verifica preliminarmente se le 2 operazioni già controllate nel primo semestre siano ricomprese nella domanda di pagamento. Qualora esse vi confluiscano, sono computate nel campione complessivo e l'Organismo Intermedio procede all'estrazione di ulteriori 18 operazioni, così da raggiungere complessivamente le 20 verifiche richieste dalla metodologia (1000 x 2%= 20).

Il rispetto della percentuale di campionamento è pertanto verificato con riferimento alla popolazione delle operazioni incluse nella domanda di pagamento annuale, indipendentemente dal momento in cui le singole verifiche sono state eseguite.

Dell'attività di estrazione e definizione del campione è conservata adeguata evidenza documentale, al fine di garantire la tracciabilità del procedimento, la ripetibilità delle operazioni di selezione e la verificabilità del rispetto della percentuale di campionamento prevista dalla metodologia.

3.7 Attività di Monitoraggio

La metodologia di Risk Assessment si fonda su un processo di monitoraggio continuo, finalizzato a verificare nel tempo l'efficacia del sistema di gestione e controllo e ad assicurare che le verifiche di gestione rimangano proporzionate al livello di rischio delle Azioni.

Il monitoraggio rappresenta un processo dinamico di raccolta e analisi delle informazioni, attraverso il quale l'Organismo Intermedio acquisisce elementi utili per valutare l'evoluzione del rischio, l'efficacia delle procedure adottate dal Soggetto Gestore e l'adeguatezza della metodologia di campionamento.

L'attività di monitoraggio si articola nei seguenti livelli:

a) Monitoraggio dell'attuazione delle Azioni
b) Monitoraggio delle operazioni
c) Monitoraggio del sistema di gestione e controllo
d) Monitoraggio della metodologia

a) Monitoraggio dell'attuazione delle Azioni

Con cadenza semestrale, l'Organismo Intermedio analizza la relazione predisposta dal Soggetto Gestore al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle Azioni e l'evoluzione delle operazioni finanziate.

Le informazioni raccolte costituiscono la base informativa per la programmazione delle verifiche del semestre e consentono di individuare tempestivamente eventuali situazioni meritevoli di approfondimento.

b) Monitoraggio delle operazioni

Il monitoraggio delle operazioni è effettuato mediante le verifiche di gestione svolte dall'Organismo Intermedio sulle operazioni selezionate attraverso la metodologia di campionamento descritta nel presente documento.

Le verifiche amministrative consentono di accertare la regolarità delle operazioni finanziate, la correttezza della spesa dichiarata e il rispetto delle disposizioni normative e procedurali applicabili.

Gli esiti delle verifiche costituiscono una fonte informativa essenziale per la valutazione del Rischio di Controllo, permettendo di rilevare eventuali errori, irregolarità o criticità riconducibili all'applicazione delle procedure da parte del Soggetto Gestore.

c) Monitoraggio del sistema di gestione e controllo

L'Organismo Intermedio svolge, con cadenza bimestrale, attività di monitoraggio in loco finalizzate a valutare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo adottato dal Soggetto Gestore.

Tali attività non sono rivolte alla verifica delle singole operazioni finanziate, bensì all'analisi dei processi organizzativi e delle procedure attuative adottate dal Soggetto Gestore nelle diverse aree di attività connesse alla gestione degli strumenti finanziari.

Le verifiche possono riguardare, a titolo esemplificativo, specifici processi amministrativi, gli adempimenti in materia di aiuti di Stato, le misure di prevenzione e contrasto delle frodi, gli obblighi in materia di antiriciclaggio, la gestione dei conflitti di interesse, nonché ogni altro ambito ritenuto significativo ai fini dell'efficacia del sistema di gestione e controllo adottato dal Soggetto Gestore.

Il monitoraggio del sistema è inoltre alimentato dalle risultanze delle verifiche condotte dagli altri organismi di controllo competenti.

Le evidenze complessivamente raccolte consentono di valutare il grado di affidabilità del sistema di gestione e controllo del Soggetto Gestore e costituiscono elementi utili per l'aggiornamento del Rischio di Controllo.

d) Monitoraggio continuo del sistema di gestione e controllo

L'Organismo Intermedio e l'Autorità di Gestione procedono periodicamente alla revisione della metodologia di Risk Assessment al fine di garantirne il costante aggiornamento e l'allineamento all'evoluzione del contesto normativo, organizzativo e operativo.

- La revisione della metodologia tiene conto, in particolare:
- delle risultanze delle verifiche di gestione;
- degli esiti delle attività di monitoraggio in loco;
- delle evidenze emerse nell'ambito degli audit e delle verifiche degli organismi di controllo;
- di eventuali modifiche delle caratteristiche delle Azioni o delle modalità di gestione degli strumenti finanziari;
- dell'esperienza applicativa maturata nell'attuazione della metodologia.

Qualora emergano elementi tali da incidere sul livello di rischio o sull'efficacia dei criteri di selezione del campione, l'Organismo Intermedio procede all'aggiornamento della metodologia, delle classi di rischio e, ove necessario, delle percentuali di campionamento, assicurando il continuo miglioramento del sistema di gestione e controllo.

4. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Ai fini del rispetto del principio della trasparenza dell'azione amministrativa della Pubblica amministrazione, gli attori coinvolti nell'implementazione della metodologia, ognuno per la propria competenza, rendono disponibili ai portatori di interessi i criteri che hanno portato alla predisposizione della metodologia, identificando in modo chiaro le fasi del processo, anche attraverso la pubblicazione di documenti, atti normativi o regolamentari nonché ogni altra informazione utile a rendere comprensibile i principi e i presupposti che hanno concorso alla definizione dei fattori di rischio e alla predisposizione degli indicatori di rischio. L'obiettivo della comunicazione è quello di accertarsi che la metodologia di controllo basata sul rischio sia stata diffusa in modo veritiero e suffragata da dati storici, da elaborazioni statistiche, in un contesto normativo consolidato.

Tuttavia, non sarà necessario diffondere informazioni dettagliate riguardanti le decisioni che hanno portato alla definizione delle pesature applicate agli indicatori di rischio precedentemente individuati né tantomeno informare il pubblico in merito agli strumenti informativi o software impiegati in quanto attività strategica e correlata ai compiti programmatori in capo alle autorità competenti in materia.

5. CONCLUSIONI

La metodologia è stata sviluppata in coerenza con i principi del Regolamento (UE) 2021/1060, adottando un approccio risk-based volto a garantire che le verifiche di gestione siano proporzionate al livello di rischio delle Azioni e all'effettiva esposizione del sistema di gestione e controllo.

La distinzione tra valutazione del rischio, determinazione della percentuale di campionamento, individuazione della popolazione di riferimento, criteri di ammissibilità e selezione del campione assicura la trasparenza, la ripetibilità e la tracciabilità dell'intero processo decisionale, consentendo di motivare in modo oggettivo le scelte effettuate dall'Organismo Intermedio.

L'integrazione tra verifiche di gestione, attività di monitoraggio, verifiche in loco e risultanze degli audit consente inoltre di mantenere il processo di Risk Assessment costantemente aggiornato, adeguando la pianificazione delle verifiche all'evoluzione del rischio e favorendo il miglioramento continuo del sistema di gestione e controllo. Tale impostazione consente di concentrare le risorse di controllo sulle aree maggiormente esposte al rischio, assicurando al contempo una copertura delle verifiche coerente con i principi di efficacia, efficienza e sana gestione finanziaria che caratterizzano il sistema di gestione e controllo del FESR 2021-2027.

La metodologia non si limita, pertanto, a disciplinare la selezione delle operazioni da sottoporre a campionamento e verifica, ma definisce un approccio strutturato che consente all'Organismo Intermedio di pianificare e svolgere le verifiche di gestione in funzione del livello di rischio, favorendo il miglioramento continuo del sistema di gestione e controllo adottato dal Soggetto Gestore.